

WHITE LIST, ANTIMAFIA E TUTELA PENALE

Quali vincoli e quali opportunità per le imprese e le stazioni appaltanti dopo la Legge Anticorruzione e il DPCM 18 aprile 2013

FIRENZE
11 ottobre 2013

ANCE Toscana



PROMO P.A.
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2003 **10 ANNI** 2013

LEGGE 6 novembre 2012 , n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e Dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Commi:

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA DEI MINISTRI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- Visto l'articolo 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernenti l'istituzione presso le Prefetture-Ufficio Territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;
- Visto in particolare, l'articolo 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2011, concernente: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2011, concernente "Interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - c) "elenco", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 1;
 - d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui ai comma 1;
 - e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

Art. 2

Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione

1. L'elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall'articolo 1, comma 53, della legge e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 del predetto articolo 1.
2. L'iscrizione negli elenchi è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;
 - b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'articolo 84, comma 3, del Codice antimafia.
3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

Procedimento di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
2. L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 8.
3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003. Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione è altresì comunicato ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-bis, del Codice antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede all'iscrizione dell'impresa. La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione.

Art. 4

Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione

1. Il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.
2. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte dall'articolo 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall'elenco, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

Art. 5

Aggiornamento periodico dell'elenco

1. L'impresa comunica, con le modalità di cui all'articolo 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.
2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 55, della legge.

Art. 6

Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica

1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco adottati nei confronti delle imprese.

Art. 7

Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
2. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'articolo 8.

Art. 8

Pubblicazione dell'elenco

1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento, nonché l'indirizzo



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.

2. Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione "Amministrazione trasparente", sono pubblicati gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate alle finalità indicate al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalità per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto.

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata alla Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti sulla base di disposizioni previgenti, è inserita d'ufficio, per la sezione corrispondente, nell'elenco istituito presso la stessa Prefettura.
2. L'iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validità per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione già conseguita.
3. La Prefettura a cui è stata presentata l'istanza di iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti sulla base delle disposizioni previgenti alla legge, trasmette d'ufficio a quella competente la documentazione in proprio possesso ai fini della conclusione dei procedimenti di iscrizione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatto salvo il caso in cui sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse di cui al comma 1.
4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mantengono la loro efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attività, individuati, secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera h-bis), del medesimo articolo.
5. Fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica, le Prefetture competenti effettuano le verifiche di cui all'articolo 4 utilizzando i collegamenti informatici o telematici indicati dall'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.

Art. 10

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166.

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma. 18 APR. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 11001/119/12

Roma, 14 AGO. 2013

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

Oggetto: D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

1. Premessa.

Come è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In tal modo, il Legislatore ha inteso mettere a sistema un istituto, c.d. *white list*” o elenco, che fino ad ora aveva trovato applicazione in relazione alle esigenze di controllo antimafia riguardanti specifici contesti - connotati da una forte concentrazione di investimenti pubblici, quali quelli della ricostruzione “post sisma” in Abruzzo e nell’Italia settentrionale, nonché l’EXPO 2015 di Milano - rinviando la definizione delle modalità per la sua istituzione ed aggiornamento ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale decreto, emanato il 18 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio scorso, prevede un periodo di *vacatio legis* di trenta giorni ed entra **in vigore il 14 agosto 2013**.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno, pertanto, fornire alle SS.LL. le seguenti indicazioni al fine di assicurare un’omogenea applicazione della nuova normativa ed agevolare le imprese interessate ad accedere a questo nuovo strumento di qualificazione etica.

2. Attività per le quali può essere richiesta l’iscrizione.

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, riproduce (con l’aggiunta del trasporto di rifiuti transfrontaliero) quello previsto nei due DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011 che hanno disciplinato le *white list* attivate nei particolari contesti di cui si è detto in premessa e, avendo natura tassativa, non è suscettibile di estensioni in via interpretativa.

Pertanto, eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma saranno inammissibili e dovranno essere immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, come recentemente novellato dall’ art. 1, comma 38, della legge n. 190/2012.

Si evidenzia, infine, che l’elenco in questione potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, adottato secondo una speciale procedura che prevede il parere delle Commissioni parlamentari di merito (art. 1, comma 54, della legge n. 190/2012).

3. Articolazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, all’art. 2, comma 1, prevede che l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è articolato in sezioni corrispondenti alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190 e dai successivi decreti interministeriali di aggiornamento.

L’elenco assolve non solo a una funzione di documentazione interna ma costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti (pubblici e privati) possono acquisire conoscenza delle imprese che sono state ammesse alle *white list*.

A tal fine, esso deve essere pubblicato, unitamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui le imprese possono inviare la domanda di iscrizione (art. 8, comma 1), sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, prevista dall’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In particolare, l'elenco dovrà essere pubblicato nella sotto-sezione di livello 1, intitolata "Provvedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Provvedimenti dirigenti", mentre la pubblicazione dell'indirizzo PEC dovrà avvenire nella sotto-sezione di livello 1 intitolata "Attività e procedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Tipologie di procedimento".

Le SS.LL. vorranno comunicare a questo Gabinetto i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati, all'uopo individuati, e che saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. in oggetto, in un elenco riepilogativo collocato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ministero.

Per agevolare l'adempimento di tali obblighi di comunicazione, che devono essere assolti con la massima tempestività, si unisce, in **Allegato A**, uno schema che illustra la struttura dell'elenco e le sezioni in cui esso è suddiviso.

4. *Requisiti di iscrizione.*

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nelle "white list" è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c.), ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lett. f).

Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". E' necessario, pertanto, che le imprese istanti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

- a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto accade per l'informazione antimafia, la verifica delle predette condizioni dovrà essere effettuata con riguardo alle figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

5. *Durata ed effetti dell'iscrizione.*

L'iscrizione nelle *white list*, avente natura esclusivamente volontaria, ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

L'inserimento negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, conferisce all'impresa, oltre ad una qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Infatti, l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

Sicché, la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta.

Atteso il tenore della disposizione citata, non v'è dubbio che il citato effetto-equipollenza non riguardi l'informazione antimafia richiesta per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui è stata ottenuta l'iscrizione o comunque non comprese nell'elenco recato dalla legge n. 190/2012 ovvero dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, si ritiene che l'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 debba essere interpretato nel senso che l'effetto di equipollenza dell'iscrizione nelle *white list* per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie in quanto essa attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p..

A favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.

Infine, l'inserimento nell'elenco in parola può determinare ulteriori vantaggi alle imprese richiedenti. Ci si riferisce, in particolare, all'attribuzione del *rating* di legalità, introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui regolamento attuativo – adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con deliberazione del 14 novembre 2012 – prevede che le imprese che hanno ottenuto accesso al *rating* conseguano, in virtù dell'iscrizione negli elenchi prefettizi, un punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario.

6. Il procedimento di iscrizione: a) modalità di presentazione della domanda.

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede modalità semplificate di presentazione delle istanze di iscrizione nelle *white list* mirate ad esonerare le imprese interessate da ogni adempimento amministrativo non necessario allo svolgimento dei controlli antimafia.

In particolare, la domanda di iscrizione - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a seconda che essa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniera, sede



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

secondaria stabile presente in Italia, numero di codice fiscale e di partita IVA¹) ed i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura.

Essa deve essere presentata - anche per via telematica secondo le modalità richieste *ad substantiam* dall'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013) - alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile.

Le società costituite all'estero (cd. "società straniera") prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura (art. 1, comma 2, lett. f), del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si uniscono, in **Allegato B**, i modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle istanze; anche tali modelli devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle Prefetture e, più specificamente, nella sotto-sezione di livello 1 "Attività e procedimenti", voce (sotto sezione di livello 2) "Tipologie di procedimento".

Si osserva, infine, che l'istanza di iscrizione nelle *white list* non può essere intesa come una richiesta del privato tendente ad ottenere il rilascio dell'informazione antimafia in quanto la possibilità di richiedere tale provvedimento continua ad essere riservata esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011, ai sensi del successivo art. 91 del medesimo decreto legislativo.

7. Procedimento di iscrizione: b) verifica dei requisiti richiesti.

In via preliminare, è utile evidenziare che l'iscrizione nelle *white list* non è funzionale a neutralizzare un tentativo *in itinere* di infiltrazione criminale nei rapporti con la pubblica amministrazione e non presenta, quindi, quell'urgenza che, secondo la giurisprudenza, è invece presente nella documentazione antimafia, rendendola *ex se* incompatibile con gli istituti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/1990.

Tali istituti, a partire dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, pertanto, trovano applicazione nel procedimento in esame salvo la sussistenza di concrete ragioni di impedimento, indicate dalla citata disposizione, di cui dovrà essere dato conto in sede di adozione del provvedimento finale.

Altra significativa differenza riguarda il termine di conclusione del procedimento che per l'iscrizione nelle *white list* è fissato in **90 giorni** (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

¹ Si precisa che per le imprese straniere con sede legale in un Paese dell'Unione Europea e prive di sede secondaria in Italia, va indicato il numero di identificazione IVA in luogo del numero di codice fiscale. Per le imprese straniere aventi sede in Paesi non membri dell'Unione Europea e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, potrà essere indicato il numero di codice fiscale del Rappresentante Fiscale in Italia.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Per quanto concerne l'istruttoria, l'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede che, all'atto della ricezione dell'istanza, la Prefettura consulti la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, per verificare se:

- l'impresa risulti censita nella medesima Banca dati;
- gli accertamenti antimafia svolti nei confronti dell'impresa stessa non siano stati effettuati in una data anteriore di dodici mesi a quelli della presentazione della domanda;
- non ricorrano elementi indicativi dell'esistenza delle situazioni indicate agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011.

In presenza delle citate condizioni, la Prefettura dispone immediatamente l'iscrizione dell'impresa nell'elenco – inserendola, in ordine alfabetico, nelle sezioni relative alle attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione - e comunica alla stessa il relativo provvedimento per via esclusivamente telematica.

Qualora gli esiti della consultazione della Banca dati, invece, non consentano di rilasciare immediatamente l'iscrizione, la Prefettura dispone le necessarie verifiche informative, avvalendosi a tal fine del Gruppo Interforze istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003, che dovrà fornire al Prefetto il necessario supporto in termini di analisi delle risultanze emerse.

All'esito di queste attività, ove risulti confermata l'esistenza delle situazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede a comunicare all'impresa istante il preavviso di provvedimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere notificato all'operatore economico e comunicato, al pari delle informazioni antimafia interdittive, ai soggetti istituzionali elencati all'art. 91, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 159/2011 (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Il D.P.C.M. in oggetto ha tenuto conto dell'attuale fase transitoria in cui versa l'applicazione della riforma della documentazione antimafia, determinata dal fatto che non è ancora divenuta operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Viene, infatti, previsto che, nelle more dell'attivazione di tale Banca dati, le Prefetture effettueranno i controlli antimafia - previa valorizzazione delle risultanze già acquisite secondo le modalità descritte nella circolare n. 11001/119/20 (8) dell'8 febbraio scorso, anche al fine di individuare le persone che, nella compagine dell'impresa, ricoprono le posizioni rilevanti ai fini delle verifiche di cui all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 - utilizzando il CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè gli altri collegamenti informatici indicati dall'art. 99, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 159/2011 (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

8. *Obblighi di comunicazione a carico dell'impresa.*

L'art. 1, comma 55, della legge n. 190/2012 pone a carico dell'impresa iscritta alcuni doveri di collaborazione e di trasparenza, che consistono nell'onere di comunicare alla



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prefettura competente le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente all'ammissione alle *white list*.

A tale ultimo proposito, tenuto conto del principio di equipollenza tra iscrizione nelle *white list* e informazione antimafia sancito dalla legge n. 190/2012, si ritiene che tra gli "organi sociali", di cui le ditte iscritte devono comunicare le variazioni, rientrano i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, ivi compresi i direttori tecnici.

Inoltre, per quanto concerne le società quotate nei mercati regolamentati, quali quelli borsistici, si richiama l'attenzione sulla necessità che i soggetti che partecipano - in misura superiore al 2% del capitale - in una società emittente azioni quotate nei predetti mercati comunichino, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le variazioni rilevanti in tali partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999, n. 1197, recante il regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998)².

Per l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzata la modulistica in **Allegato C**, di cui dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo le modalità già indicate relativamente ai moduli in Allegato B.

Si ricorda, infine, che il termine perentorio per effettuare le comunicazioni delle variazioni citate è fissato in trenta giorni, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le modifiche sopra elencate, e che la sua inosservanza, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.

9. *Aggiornamento periodico dell'elenco.*

Ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle *white list*, il D.P.C.M. in esame impone all'operatore economico l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente (art. 5, comma 1), utilizzando il modulo unito in **Allegato D** da pubblicarsi sui siti istituzionali delle Prefetture, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", secondo le medesime modalità indicate per quello di cui all'Allegato B della presente circolare.

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività diverse da quelle indicate nell'originaria istanza di iscrizione, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e, nel rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento (90

² In base all'art. 117 della Deliberazione CONSOB n. 1197/1999 devono, quindi, essere comunicate le variazioni delle partecipazioni in una società emittente azioni quotate nei mercati regolamentati che comportano:

- il superamento del 2% del capitale sociale;
- il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 66,6%, 90%, 95 % del capitale sociale;
- la riduzione delle partecipazioni al di sotto delle soglie indicate alle precedenti lettere a) e b).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

giorni), adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle *white list*, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (*Aggiornamento in corso*) dell'elenco di cui al citato Allegato A.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio.

Questo controllo potrà essere avviato, oltre che ovviamente a seguito dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione, che dovrà essere accuratamente pianificata. Tale tipo di attività, sganciata dal contesto del procedimento ad istanza di parte, potrà essere programmata nell'ambito del Gruppo Interforze e dovrà espletarsi attraverso lo svolgimento da parte degli Organi di polizia, ivi comprese le competenti articolazioni periferiche della DIA, di un'accurata attività informativa.

Qualora tali attività dimostrino il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Prefettura provvederà a comunicare all'impresa interessata il preavviso di provvedimento ex art. 10-*bis* della legge 241/1990 e, valutate le eventuali osservazioni scritte prodotte, a disporre, se del caso, la cancellazione dall'elenco.

10. *Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti ai sensi dei DD.P.C.M. 18 ottobre 2011.*

L'art. 1, comma 57, della legge n. 190/2012 prevede che le normative previgenti in materia di *white list* restino in vigore fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 56 del medesimo articolo, adottato con il D.P.C.M. in oggetto.

La disposizione si riferisce evidentemente ai due identici DD.P.C.M., adottati in data 18 ottobre 2011, che hanno definito le modalità di istituzione delle *white list* per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contesti della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nelle località dell'Italia Settentrionale interessate dagli eventi tellurici del maggio 2012, nonché per l'EXPO 2015 di Milano³.

³I due D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 sono stati emanati, rispettivamente, per la ricostruzione in Abruzzo, in attuazione dell'art. 16, comma 5, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e per l'EXPO 2015 di Milano, in attuazione dell'art. 3-quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. L'art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ha, inoltre, esteso l'applicazione del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, relativo alla ricostruzione in Abruzzo, alla ricostruzione delle località dell'Italia Settentrionale, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In attuazione di questa previsione di legge, l'art.10 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sua pubblicazione - **cioè a decorrere dal 14 ottobre p.v.** - i due DD.P.C.M. in data 18 ottobre 2011 cesseranno di trovare applicazione.

La cessazione dell'efficacia di questi DD.P.C.M. del 2011 non implica comunque che le imprese iscritte negli elenchi da essi regolati perdano lo *status* di impresa ritenuta non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Innanzitutto, l'art. 9 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che gli operatori economici iscritti in queste liste per settori di attività corrispondenti a quelli elencati nell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, siano "trasferite" d'ufficio nelle nuove "**white list**", istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, come individuate dall'art. 1, comma 2, lett. f), del medesimo D.P.C.M..

La nuova iscrizione sarà valida per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie" *white list*, di cui ai citati DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011.

L'inserimento d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore economico comunichi, **entro il 13 settembre p.v.**, di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco prefettizio. Per tale comunicazione potrà essere utilizzato il modulo in **Allegato E**, di cui pure dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo le stesse modalità indicate per l'Allegato B.

Relativamente alle istanze di iscrizione nei "vecchi" elenchi di cui ai DD.P.C.M. 18 ottobre 2011, non ancora definite alla data del 14 ottobre p.v., le Prefetture trasmetteranno i relativi carteggi a quelle competenti a gestire le nuove *white list*, che provvederanno a completare la relativa istruttoria e ad adottare i conseguenti provvedimenti (art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Al fine di assicurare la celere attuazione di tali disposizioni, le Prefetture, presso le quali sono stati istituiti gli elenchi di cui ai ricordati DD.P.C.M. 18 ottobre 2011⁴, provvederanno a trasmettere alle Prefetture competenti secondo la nuova normativa:

- a) **dopo il 13 settembre 2013**, e comunque con la massima tempestività, l'elenco delle imprese che non avendo comunicato la mancanza di interesse devono essere inserite nel nuovo elenco previsto dalla legge n. 190/2012. La trasmissione di tale elenco dovrà avvenire per via telematica;
- b) **dal 14 ottobre 2013**, e comunque con la massima tempestività, i carteggi delle istanze che a quella data non risultano ancora definite.

⁴ Si tratta delle seguenti Prefetture: Milano, per l'EXPO 2015; L'Aquila, Pescara, Teramo per la ricostruzione "post sisma" in Abruzzo; Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Pescara, Rovigo e Teramo per la ricostruzione delle località colpite dal sisma del maggio 2012.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

11. *Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad attività diverse da quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, istituiti presso le Prefetture delle Province dell'Italia settentrionale colpite dal sisma del maggio 2012.*

Pur essendo anch'esse regolate dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla ricostruzione in Abruzzo, le *white list* istituite presso le Prefetture di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, competenti per l'area dell'Italia settentrionale, colpita del sisma del maggio 2012, sono state connotate da alcuni tratti particolari.

L'art. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012 ha, infatti, previsto che:

- a) gli elenchi attivati presso le Prefetture possono comprendere anche attività ulteriori rispetto a quelle del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, individuate con apposite ordinanze dei Presidenti delle Regioni interessate, nella veste di Commissari delegati per la ricostruzione (comma 2-*bis*). In particolare, tale facoltà risulta essere stata esercitata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza 17 dicembre 2012, n. 91⁵;
- b) possano essere affidatarie di appalti e subappalti correlati al processo di ricostruzione, conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che utilizzano i contributi pubblici per la ricostruzione, solo le imprese che abbiano almeno richiesto l'iscrizione nelle stesse *white list*.

Le specificità di questo sistema trovano adeguata considerazione nell'ambito del D.P.C.M. 18 aprile 2013, il quale prevede che - limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati dai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati - le *white list*, attivate ai sensi dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012, continueranno ad essere tenute dalle Prefetture dell'area sismica, costituendo, fino al momento del loro "esaurimento", una sorta di *doppio binario*.

Le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive continueranno, pertanto, ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area sismica indipendentemente dal luogo di sede legale o, nei casi contemplati dall'art. 2508 c.c., di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Residua, solo per queste attività aggiuntive, una competenza "ultraprovinciale" in capo alle predette Prefetture, le quali provvederanno ad acquisire gli elementi informativi necessari interessando, con le consuete modalità, le Prefetture in cui si trova la sede legale o secondaria dell'impresa.

Ai fini della compilazione di tale elenco aggiuntivo, si rappresenta, pertanto, l'opportunità di utilizzare il modulo di cui all'**Allegato F**, la cui pubblicazione dovrà avvenire

⁵ In particolare, la citata ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 ha individuato i seguenti ulteriori settori di attività: a) fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi; b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile; c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti; d) noleggio con conducente di mezzi speciali; e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici; f) fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico e alimentare; g) fornitura di beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di livello 1 "Provvedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Provvedimenti dei dirigenti".

Nel sottolineare la rilevanza dell'istituto delle *white list* al fine di assicurare una sempre più efficace azione di prevenzione amministrativa a tutela dell'economia legale, si confida nella consueta e attiva collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character, positioned over the text 'IL CAPO DI GABINETTO (Lamorgese)'. The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail.

Firenze, 11 ottobre 2013

IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST

di **STEFANO GAMBACURTA**,
Vice-Prefetto presso il Ministero dell'Interno Ufficio affari legislativi, pubblica sicurezza

I PRINCIPI DESUMIBILI DALLA LEGGE N. 190/2012 (art. 1, commi dal 52 al 57)

- **Competenza:**
 - Prefettura di sede legale dell'impresa (art. 1, comma 52);
- **Presupposti per l'iscrizione:**
 - assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52);
- **Efficacia temporale della iscrizione:**
 - sottoposta a revisione periodica da parte della Prefettura (art. 1, comma 52);
- **Obblighi imposti a carico delle imprese:**
 - comunicazione delle variazioni negli assetti proprietari e organi sociali; per le imprese quotate in mercati regolamentati comunicazione delle variazioni rilevanti (art. 1, comma 55).

La disciplina attuativa

- D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. 15 luglio 2013, ed entrato in vigore il 14 agosto 2013;
- Circolare Gabinetto Ministro dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

Iscrizione

- Avviene su base esclusivamente volontaria (art. 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- È subordinata all'accertamento di due requisiti: assenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa (artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D. Lgs. n. 159/2011); assenza delle cause ostative ex art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- È valida dodici mesi (art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Settori per cui è consentita l'iscrizione

- Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto di terzi;
- Guardiania dei cantieri.

Procedimento

- Il procedimento di iscrizione nelle white list è:
 - Finalizzato all'accertamento di uno status (impresa non soggetta ad infiltrazioni mafiose);
 - una fattispecie procedimentale autonoma (a differenza della documentazione antimafia che è fattispecie endoprocedimentale, inserita cioè nel contesto di un altro procedimento amministrativo);

- Conseguentemente;
 - Il termine del procedimento (90 giorni – art. 3, comma 3, D.P.C.M. 18 aprile 2013) è perentorio;
 - Trova applicazione l'istituto di partecipazione amministrativa della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 legge n. 241/1990);
 - Notifica del provvedimento conclusivo direttamente all'impresa istante (art. 3, commi 2 e 3, D.P.C.M. 18 aprile 2013).

La fase di avvio del procedimento

- Presentazione di un'istanza “a burocrazia zero”, cioè:
 - L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
 - Devono essere indicati solo i dati identificativi dell'impresa (ragione sociale, sede legale codice fiscale/partita IVA) e i settori per cui viene richiesta l'iscrizione;
 - Non devono essere indicate le ulteriori informazioni richieste per il rilascio della documentazione antimafia (cfr. art. 85 D. Lgs. n. 159/2011);
 - Può essere presentata anche per via telematica nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

- La Prefettura verifica i presupposti ammissibilità e procedibilità dell'istanza:
 - Sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante;
 - Coincidenza tra i settori per cui viene richiesta l'iscrizione e quelli previsti dall'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012;
- Se non ricorrono questi presupposti, la Prefettura dichiara l'istanza improcedibile ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990; altrimenti si passa alla verifica dei requisiti richiesti.


Verifica dei requisiti di iscrizione

- La Prefettura consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (fino alla sua attivazione procede secondo le modalità indicate all'art. 99, comma 2-bis, D. Lgs. n. 159/2011);
- Dispone immediatamente l'iscrizione, notificandola all'impresa, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - L'impresa non è censita nella Banca dati;
 - L'impresa è censita nella Banca dati, ma gli accertamenti nei suoi confronti sono stati effettuati in epoca antecedente ai dodici mesi dalla data della presentazione della domanda;
 - Dalla consultazione della Banca dati emerge l'esistenza delle situazioni di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011.

Inosservanza degli obblighi di comunicazione

- La Prefettura dispone la revoca dell'iscrizione, previa comunicazione del preavviso ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- La revoca per inosservanza degli obblighi di comunicazioni non preclude all'impresa la possibilità di richiedere una nuova iscrizione.

- Nelle ipotesi in cui non è possibile disporre immediatamente l'iscrizione:
 - La Prefettura dispone gli opportuni accertamenti informativi, anche attraverso il Gruppo Interforze;
 - All'esito di questa attività, la Prefettura:



Obblighi di comunicazione

- L'impresa iscritta deve comunicare:
 - Ogni variazione degli organi sociali;
 - Ogni variazione degli assetti proprietari;
 - Le imprese quotate in mercati regolamentati le modifiche delle partecipazioni rilevanti (art. 120, D. Lgs. n. 58/1998);
- L'obbligo di comunicazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla data di stipula del relativo contratto (in altri termini è irrilevante se l'atto o il contratto hanno un'efficacia differita – art. 4, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- La Prefettura verifica la permanenza delle condizioni; in caso di esito negativo dispone, previo il preavviso ex art. 10-*bis* della L. n. 241/1990, la cancellazione dalle *white list*;
- In ogni caso la comunicazione delle variazioni non sospende l'efficacia dell'iscrizione.

Aggiornamento periodico dell'elenco

- L'impresa manifesta l'interesse a permanere nelle *white list*, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'iscrizione;
- La Prefettura procede alla verifica della permanenza dei presupposti secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.
- In ogni caso la Prefettura può sempre attivare, d'ufficio, un procedimento di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle *white list*.